



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONE MOLISE**

Cons. SALVATORE MICONE

SEDE

**e p.c. AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONE MOLISE**

Prof. DONATO TOMA

SEDE

OGGETTO: Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno. Proposta di legge.

Si trasmette la proposta di legge in oggetto, ai sensi dell'art. 41 e seguenti dello Statuto della Regione Molise (L.R. 10/2014), a firma dei consiglieri regionali del Partito Democratico Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla.

Campobasso, 09/09/2019

Micaela Fanelli

Vittorino Facciolla



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno.”

di iniziativa dei consiglieri regionali Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



Relazione illustrativa

Oggi in Italia il fenomeno associativo sta portando avanti lo sviluppo di un nuovo modello cooperativo che trova nel passaggio dalla solidarietà sociale alla sostenibilità sociale ed ambientale il suo principio ispiratore: la cooperazione di comunità. Dal 1999 ad oggi sono sorte una serie di cooperative la cui struttura ed organizzazione si basano sui principi cooperativi internazionali, ma con una vocazione diversa dai modelli cooperativi fin qui sviluppati, che cerca di ricucire il rapporto tra mutualità, solidarietà sociale e sussidiarietà alla base di ogni comunità civile e politica. Oggi si parla di cooperazione di comunità, che si ispira al principio di sostenibilità sociale ed ambientale ed ha come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale ben definita.

Questo modello cooperativo è ancora poco conosciuto in termini di caratteristiche e modalità di funzionamento, ma è possibile trovare alcune definizioni, in particolare: “la cooperativa di comunità deve avere come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria. L’obiettivo deve essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi per incidere in modo stabile su aspetti fondamentali della qualità della vita sociale ed economica” (Legacoop, 2011).

In Italia e in alcuni altri paesi latini le imprese di comunità assumono la forma cooperativa, ma non esiste ad oggi nel nostro Paese un riconoscimento giuridico specifico, se non la presenza di alcune leggi livello regionale (Puglia, Emilia Romagna, Basilicata e Liguria).

Il Molise per via della sua orografia è e rappresenta una delle piccole regioni italiane dove applicare tale modello cooperativistico diviene naturale e di importante, avendo un territorio composto per oltre il 70% da Comuni con meno di 3.000 abitanti. Tali peculiarità fanno sì che vi sia necessità di avviare anche nella nostra regione una normativa di riferimento volta alla promozione di uno strumento utile allo sviluppo delle nostre piccolissime comunità. Per questo il Gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale ha deciso di proporre la presente proposta di legge rubricata “Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno”.

Obiettivo della presente PDL è quello di favorire lo sviluppo e il rafforzamento delle comunità locali, implementando attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi dalla e per la comunità, valorizzando beni comuni, tradizioni culturali, risorse territoriali in un processo di rafforzamento della coesione sociale e di capacitazione dei membri della comunità.

All’art.1 vengono definite le finalità della legge ed il riconoscimento della qualifica di “Cooperative di Comunità” alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

All’art. 2 viene ribadito lo scopo mutualistico delle cooperative di comunità. Tali cooperative hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate, con l’accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità.

All’art. 3 lo scambio mutualistico delle cooperative di comunità che possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste; si prevedono anche le tipologie di soci: persone fisiche e persone giuridiche, associazioni e fondazioni, ed anche gli enti locali.



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



La tipologia e la composizione delle cooperative viene normata dall'art. 4 che individua le comunità e alcuni parametri numerici di composizione minima delle stesse e l'iscrizione ad un apposito albo di cui al successivo art. 5.

All'art. 6 si definiscono gli interventi in favore delle Cooperative di Comunità da parte della Regione: finanziamenti agevolati, contributi in fondo capitale, contributi in conto occupazione. Si prevedono strumenti e modalità di raccordo con le amministrazioni pubbliche e le politiche regionali all'art. 7.

Si prevede all'art.8 uno strumento di sviluppo delle attività delle cooperative di comunità chiamato "progetto di cooperazione integrato" che si possa occupare di valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali, cura dell'ecosistema comunitario, difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali, valorizzazione delle risorse umane, produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità, promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche, promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche, promozione di nuova occupazione.

All'art. 9, al fine di perseguire utilità collettive in modo adeguato alle esigenze delle comunità, viene favorito l'utilizzo dei domini collettivi ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi". Anche attraverso la previsione di un apposito regolamento regionale.

All' art. 10 si rinvia per il finanziamento tramite apposito capitolo di bilancio. L'art. 11 tratta l'entrata in vigore.



Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno.

Art. 1

Finalità

1. La Regione Molise, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione italiana, nonché dell'art. 4 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, con la presente legge definisce i criteri ed i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "Cooperative di Comunità" alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Art. 2

Scopo mutualistico e oggetto

1. Sono riconosciute "Cooperative di Comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e iscritte all'Albo delle cooperative, di cui all'articolo 2512 codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro.

Art. 3

Scambio mutualistico e categorie di soci

1. Le "Cooperative di Comunità", in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali Cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste ed i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.

2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della Cooperativa.

3. Possono altresì assumere la qualifica di soci gli enti pubblici degli enti locali in cui opera la Cooperativa di Comunità.

Art. 4

Comunità di riferimento

1. Per comunità, ai sensi della presente legge, s'intendono i Comuni e le eventuali aggregazioni quali contrade con popolazione superiore ai 100 abitanti.

2. La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all'articolo 3 della presente legge, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:

- a) il 1,5% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
- b) il 1% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti

3. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al precedente comma esso deve essere integrato entro un anno pena la cancellazione dall'albo di cui al successivo articolo 5.

Art. 5

Albo regionale

1. La Regione Molise istituisce presso l'Assessorato alle "Politiche Sociali - Politiche del Lavoro - Terzo Settore", l'Albo Regionale delle "Cooperative di Comunità" a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti di cui alla presente legge s'iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità. Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'Albo regionale saranno oggetto di specifico regolamento da approvarsi con delibera di Giunta nei 90 giorni successivi alla pubblicazione sul BURM della presente legge.

Art. 6

Interventi in favore delle Cooperative di Comunità

1. Ai fini di sostenere la nascita e il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:

- a) finanziamenti agevolati;
- b) contributi in fondo capitale;



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



c) contributi in conto occupazione.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati tramite deliberazione della Giunta regionale.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.

Art. 7

Strumenti e modalità di raccordo

1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione Molise:

a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottandone appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;

b) favorisce, insieme agli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali ed il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi.

2. riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;

3. individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;

4. mette a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 8

Progetti di cooperazione integrati

1. Le cooperative di cui all'articolo 3, per corrispondere in modo adeguato alle esigenze delle comunità, possono predisporre progetti di cooperazione integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate:

a) valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali;

b) cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario;

c) difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Molise

Consigliere dott.ssa Micaela Fanelli

via IV Novembre 87 - 86100 Campobasso - tel. 0874 4291 0874 60461 - cell. 320 1554506

www.consiglio.regione.molise.it - cons.fanelli@regione.molise.it



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



- d) valorizzazione delle risorse umane;
- e) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità;
- f) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
- g) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche;
- h) promozione di nuova occupazione.

2. Con particolare riferimento al disposto del comma 1, lettera h), a garanzia e tutela della cooperativa, dei soci e dei lavoratori dovrà essere indicata la tipologia, la durata e l'oggetto dei contratti nonché il numero delle unità di personale dedicate al medesimo.

3. Qualora la predisposizione e realizzazione di progetti di cooperazione integrati richieda l'intervento di enti pubblici, a partire dagli enti locali nel cui territorio hanno sede le cooperative di comunità, la Regione, per agevolare l'attività delle cooperative medesime, predispone schemi di convenzione-tipo, riguardanti i rapporti fra le cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Art. 9

Utilizzo dei domini civici

1. Le cooperative di cui all'articolo 3, al fine di perseguire utilità collettive in modo adeguato alle esigenze delle comunità, sono agevolate nell'utilizzo dei domini collettivi ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi".

2. I domini collettivi sono soggetti alla Costituzione, sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale ed hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva.

3. Al fine di valorizzare i beni collettivi di godimento le cooperative definiscono, di concerto con le istituzioni e le norme:

- a) gli elementi fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali;
- b) gli strumenti per la tutela del patrimonio ambientale;
- c) le modalità di gestione dei domini assegnati e la destinazione dei prodotti alla comunità;

3. La gestione dei demani collettivi prevede l'intervento di enti pubblici, a partire dagli enti locali nel cui territorio hanno sede le cooperative di comunità. La Regione, per agevolare l'attività delle cooperative medesime, predispone un regolamento attuativo in merito all'utilizzo degli usi civici da parte delle cooperative di comunità e delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Art. 10

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Molise
Consigliere dott.ssa Micaela Fanelli
via IV Novembre 87 - 86100 Campobasso - tel. 0874 4291 0874 60461 - cell. 320 1554506
www.consiglio.regione.molise.it - cons.fanelli@regione.molise.it



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per gli esercizi successivi con legge di bilancio ed inserendo apposito capitolo di bilancio.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.